

ALLEGATO B alla Delibera di Giunta Regionale n _____ del _____

SCHEMA DI CONVENZIONE PER LA GESTIONE DELL'IMPOSTA REGIONALE SULLE EMISSIONI SONORE DEGLI AEROMOBILI (IRESA) AI SENSI DELL'ART. 1 COMMA 171 DELLA LEGGE REGIONALE 6 MAGGIO 2013, N. 5 MODIFICATA DALL'ART.7 DELLA LEGGE REGIONALE 16 GENNAIO 2014, N. 4 E DALL'ART.1 DELLA LEGGE REGIONALE 7 AGOSTO 2014, N.16.

La **Regione Campania** (nel seguito *Regione*) con sede in Napoli, Via S. Lucia, 81 codice fiscale, legalmente rappresentata dal Dott. Bruno Rosati codice fiscale, nella sua qualità di Direttore Generale per le Risorse Finanziarie

E

Il Gestore, nel seguito Gestore con sede legale in codice fiscale partita IVA..... legalmente rappresentata da nella sua qualità di giusta procura del conferita con atto

PREMESSA

- L'art. 90, comma 1, della legge 21 novembre 2000, n. 342 ha istituito l' Imposta Regionale sull'Emissione Sonora degli Aeromobili (IRESA), configurata come un'imposta di scopo, essendo previsto che il gettito derivante dalla relativa applicazione fosse destinato prioritariamente al completamento dei sistemi di monitoraggio acustico, al disinquinamento acustico e all'eventuale indennizzo delle popolazioni residenti delle zone A e B dell'intorno aeroportuale;
- L'articolo 8 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68 ha trasformato l'imposta in tributo regionale proprio a decorrere dal 1 gennaio 2013;
- La legge finanziaria 6 maggio 2013, n. 5, articolo 1, commi da 169 a 177 della Regione Campania ha disciplinato l'IRESA, prevedendone l'entrata in vigore a decorrere dal 22 maggio 2013;
- L' art. 1 comma 171 della sopra citata L.R. 5/2013 ha stabilito che la Giunta regionale è autorizzata a disporre in merito alla stipula di apposite convenzioni con i soggetti preposti alla gestione degli aeroporti civili regionali;
- Con legge regionale n. 4 del 16 gennaio 2014 sono state promulgate le modifiche alla suddetta legge al fine di rettificare i termini prescritti per il pagamento dell'imposta da parte dei soggetti passivi, stabilire il riconoscimento del corrispettivo annuale spettante al Gestore per l'attività da espletarsi ai fini dell'applicazione dell'imposta, stabilire la destinazione del gettito del tributo, quale tassa di scopo, in armonia con quanto statuito dall'articolo 1 della legge 21 novembre 2000, n. 342;

- L'art. 1 commi da 155 a 158 della legge regionale n. 16 del 7 agosto 2014, al fine conformarsi a quanto stabilito dall'art 13 comma 15 bis del Decreto Legge n. 145 del 23 dicembre 2013 convertito, con modificazioni, nella Legge n. 9 del 21/02/2014 ha rimodulato, con decorrenza 1 gennaio 2014, i parametri dell'IRESA nel rispetto del valore massimo fissato in € 0,50 / per ogni tonnellata o frazione di peso massimo al decollo (MTOW) e tenendo conto anche degli ulteriori criteri della distinzione tra voli diurni e notturni e delle peculiarità urbanistiche delle aree geografiche prospicienti i singoli aeroporti.

- Con Delibera di Giunta n _____ del _____, pubblicata sul BURC n ____ del _____, è stato approvato il presente schema di convenzione – Allegato B - unitamente al disciplinare - Allegato A - recante modalità di applicazione dell'IRESA ed ai FORMAT dati – Allegati A.1 e A.2.

Art. 1

Premesse

Le premesse costituiscono parte integranti e sostanziali della presente convenzione.

Art. 2

Oggetto della Convenzione

1. In attuazione dell'art 1 comma 171 della L.R. n. 5 del 6 maggio 2013, la presente convenzione determina le modalità di svolgimento del rapporto tra le parti finalizzato:

- a) all'accertamento, liquidazione e riscossione dell'IRESA da parte del Gestore;
- b) al riversamento, in favore della Regione, delle somme riscosse;
- c) alla trasmissione degli elementi informativi alla Regione per il controllo della corretta applicazione dell'imposta;
- d) alla determinazione del corrispettivo spettante al Gestore per il servizio svolto;
- e) alla disciplina dei rapporti economici tra la Regione e il Gestore maturati dal 22/05/2013 alla data di stipula della presente convenzione, come previsto dall'art 1 comma 174 della LR 5/2013;
- f) alla determinazione delle penalità per l'inadempimento degli obblighi derivanti dalle leggi indicate nelle premesse nonché dalle leggi e dai regolamenti in materia tributaria;

2. Nello svolgimento delle attività di cui al comma 1, Il Gestore assume il ruolo di agente contabile.

Art. 3

Accertamento, Liquidazione e riscossione dell'imposta

1. Il Gestore provvede ad effettuare tutti gli adempimenti necessari alla riscossione dell'imposta mediante l'impiego di personale e mezzi propri, ivi compresi la redazione e la diramazione ai

pertinenti vettori (soggetti passivi) degli atti disciplinanti gli adempimenti a carico di questi ultimi, in attuazione della presente convenzione;

2. Ai fini delle attività di cui al comma 1, lett.: a), b) e c) dell'art.2, il Gestore riceve dai vettori, entro i primi 10 (dieci) giorni di ogni mese, la documentazione attestante la Categoria Rumore degli aeromobili (Annesso 16 vol. 1 ICAO) atterrati/decollati nel mese precedente. Tale categoria potrà essere attestata sia attraverso i *Noise Certifications*, sia attraverso apposite documentazioni o comunicazioni equipollenti;

3. Qualora il vettore dovesse omettere i dati concernenti il livello delle emissioni sonore, l'imposta sarà calcolata considerando l'aeromobile come appartenente alla classe 3a di cui alla Tabella C1 allegata alla L.R. n. 5/2013, così come modificata dall'art 1 commi da 155 a 158 della legge regionale n. 16 del 7 agosto 2014;

4. Sulla base di quanto riportato al precedente comma 2 del presente articolo, il Gestore riceve dagli esercenti degli aeromobili di cui all'art. 1 comma 169 L.R. 5/2013 l'autocertificazione mediante dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa ai sensi dell'art. 47 DPR 445/2000 e ss.mm. ed ii. attestante l'eventuale diritto all'esenzione dal pagamento dell'imposta di cui all'art. 1 comma 175 L.R. 5/2013, sulla base dei documenti e/o piani di carico o, in alternativa, attraverso documenti equipollenti, attestanti, tra l'altro, la tipologia di aeromobile, l'MTOW dichiarato e la qualifica del volo. Sarà onere del Gestore provvedere alla verifica della veridicità e della corretta compilazione dei documenti di cui sopra, nell'ambito dei controlli di cui all'art. 71 DPR 445/2000 e ss.mm. ed ii. , mediante loro acquisizione, corretta archiviazione e custodia per un tempo non inferiore a 3 (tre) anni. In assenza di tale autocertificazione l'imposta viene applicata nella misura ordinaria.

5. Entro il ventesimo giorno lavorativo di ogni mese, il Gestore, sulla base dei dati di cui al comma 2, liquida al soggetto passivo, con apposito documento, l'imposta dovuta per il mese solare precedente.

6. I soggetti passivi versano al Gestore l'importo liquidato entro il mese successivo al trimestre solare di riferimento in conformità a quanto stabilito dall'art 1 comma 170 della L.R. n. 5/2013, come modificato dall'art 7 comma 1 lettera a) della L.R. n. 4/2014 mediante bonifico bancario avente causale "IRESA - pagamento imposta relativa all'anno _____ - trimestre n.____", indicando gli estremi dell/i documento/i di liquidazione, sul c/c avente IBAN.....intestato a

7. La Regione provvede al recupero coattivo, nei confronti dei soggetti passivi, degli importi dovuti a titolo di IRESA e non versati, con le modalità di cui al comma 6, al Gestore;

8. Nel caso di procedure concorsuali in essere nei confronti dei soggetti passivi, la Regione agirà in via diretta per il recupero delle somme eventualmente dovute;

9. Le informazioni raccolte e trasmesse ai sensi della presente Convenzione saranno trattate nel rispetto dei principi di correttezza, trasparenza e tutela della riservatezza ai sensi del d. lgs. 196/2003.

Art. 4

Modalità di riversamento

1. Ai fini del riversamento delle somme riscosse, il Gestore effettua bonifico bancario entro l'ultimo giorno del bimestre successivo al trimestre solare di riferimento, ai sensi dell'art 1 comma 170 della L.R. n. 5/2013, come modificato dall'art 7 comma 1 lettera c) della L.R. n. 4/2014 su c/c bancario di Tesoreria della Regione Campania IBAN....., con causale “IRESA – riversamento imposta relativa all'anno _____ - trimestre n. ____”;

Art. 5

Rendicontazione e trasmissione dei dati

Ai sensi dell'art. 1 comma 170 della L.R. n. 5/2013, come modificato dall'art 7 comma 1 lettera b) della L.R. n. 4/2014, il Gestore trasmette alla Regione, all'indirizzo PEC *tributiregionali@pec.regione.campania.it*, entro il bimestre successivo al trimestre solare di riferimento, attraverso la compilazione degli allegati tecnici A.1 e A.2:

- a) i flussi informativi,
- b) la rendicontazione degli importi liquidati di cui all'art. 3 comma 5;
- c) la rendicontazione dei pagamenti di cui all'art. 3 comma 6;
- d) i dati relativi agli eventuali mancati versamenti da parte dei soggetti passivi, secondo le modalità di cui al disciplinare, approvato con la D.G.R della Campania n. ____ del _____

Art. 6

Corrispettivo per il servizio

- 1. Il corrispettivo annuale spettante al Gestore è pari al 1, 2 % (uno virgola due per cento) del gettito annuale generato dall'imposta, I.V.A. esclusa.
- 2. L'importo di cui al comma 1 è trattenuto dal Gestore al momento del riversamento relativo all'ultimo trimestre solare, previa acquisizione del riscontro di regolarità della fattura da parte degli Uffici Regionali preposti.

Art. 7

Inadempienze contrattuali

- 1. Il Gestore è responsabile dell'accertata inadempienza alle disposizioni di cui all'art. 4 e all'art. 5 della presente Convenzione.

- a) In caso di violazione di quanto disposto all'art. 4 il Gestore corrisponderà la sanzione amministrativa nella misura dell'interesse legale maggiorato di tre punti percentuali sulle somme incassate e non riversate, ai sensi dell'art. 1 comma 172 L.R. 5/2013.
- b) In caso di violazione di quanto disposto all'art. 5 Il Gestore corrisponderà una penale di € 1.000 per l'errata o mancata trasmissione, anche parziale, dei dati entro i termini prescritti dell'art. 1 comma 171 lettera a) della L.R. n. 5/2013, come modificato dall'art. 7 comma 1 lettera b) della L.R. n. 4/2014 e fino al trentesimo giorno di ritardo. Per ogni ulteriore giorno di ritardo oltre il trentesimo dalla scadenza si applicherà una penale aggiuntiva pari a € 100 e fino alla concorrenza di € 5.000.
2. La Regione avvia il procedimento sanzionatorio mediante notifica di contestazione da inoltrarsi al seguente indirizzo PEC del Gestore entro 90 giorni successivi al verificarsi dell'inadempienza ;
3. Il Gestore può fornire alla Regione le controdeduzioni alla contestazione entro 30 giorni dalla notifica della medesima;
4. Qualora Il Gestore non dovesse fornire controdeduzioni entro i termini di cui al comma 3 o le stesse dovessero essere ritenute non sufficienti a giustificare l'inadempienza, la Regione irrognerà la sanzione con le modalità di cui al comma 1.

Art. 8

Ritardi nei pagamenti dell'imposta

In caso di mancato rispetto, da parte degli esercenti gli aeromobili, del termine di cui all'art. 1 comma 170 della LR n. 5/2013, così come modificato dall'art. 7 comma 1 lett a) della L.R. 4/2014, il Gestore riverserà l'imposta alla Regione entro il mese successivo al pagamento della stessa.

Art. 9

Poteri di controllo e modifiche della convenzione

1. La Regione ha facoltà di disporre ispezioni nei confronti del Gestore al fine di verificare che le operazioni di riscossione siano effettuate nel rispetto degli obblighi previsti dalla presente convenzione;
2. Qualora intervengano delle modifiche normative o mutino le condizioni nelle quali opera Il Gestore, la presente Convenzione potrà essere soggetta a modifiche e integrazioni da concordare.

Art. 10

Disciplina degli adempimenti e dei rapporti economici tra la Regione e il Gestore maturati alla data di stipula della presente convenzione.

Relativamente al periodo intercorrente tra l'entrata in vigore della L.R. 5/2013 (22 maggio 2013) e la data di stipula della presente convenzione, il corrispettivo spettante al Gestore è pari all'1,2% (IVA esclusa) del gettito realizzato con riferimento al medesimo periodo.

Detto compenso, previa verifica dei corrispondenti riversamenti e della fornitura dei dati di cui all'art. 5 riferiti al medesimo periodo, è trattenuto con le modalità di cui all'art. 6 in occasione della regolazione dei rapporti relativi alla prima annualità d'imposta di applicazione della presente convenzione, a fronte di presentazione di regolare fattura, previa acquisizione del riscontro di regolarità da parte degli uffici regionali preposti.

Art. 11

Programmi di disinquinamento acustico

1. La Regione svilupperà i programmi di monitoraggio e disinquinamento acustico di cui all'art. 7 comma 1 punto e) L.R. 4/2014 tenendo conto dei piani di contenimento ed abbattimento del rumore predisposti dal Gestore ai sensi dell'art. 10 comma 5 della legge 447/1995 approvati ai sensi di legge.

Art. 12

Durata della convenzione

1. La presente convenzione ha durata, a decorrere dalla data della stipula, fino al 31 dicembre 2016.

Art. 13

Foro competente

Per eventuali controversie che dovessero insorgere con riferimento alla validità, interpretazione ed esecuzione della Convenzione la competenza spetterà al Foro di Napoli.